

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE SPORTIVA D'APPELLO I^a SEZIONE

COMUNICATO UFFICIALE N. 036/CSA (2015/2016)

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 132/CSA– RIUNIONE DEL 26 GIUGNO 2015

I° COLLEGIO

Dott. Gerardo Mastrandrea – Presidente; Avv. Carlo Porceddu, Avv. Mario Antonio Scino - Componenti; Dott. Carlo Bravi - Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri - Segretario.

1. RICORSO EMPOLI F.C. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 1 GIORNATA EFFETTIVA DI GARA INFLITTA AL CALC. TONELLI LORENZO SEGUITO GARA ATALANTA/EMPOLI DEL 26.4.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 215 del 27.4.2015)

Con ricorso del 27.4.2015 la società Empoli F.C. S.p.A., in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa congiuntamente e disgiuntamente dagli avvocati Vittorio Rigo e Massimo Diana, ha proposto reclamo e richiesta di copia degli atti ufficiali visto il referto arbitrale del 26.4.2015, ovvero del collaboratore Federale Pastore Antonio che, al termine della gara in questione, ovvero Atalanta/Empoli del 26.4.2015, disputata allo stadio Atleti Azzurri d'Italia di Bergamo, riportava nel referto che al termine della gara, sul terreno di gioco, il calciatore dell'Empoli n. 26 sig. Tonelli Lorenzo profferiva nei confronti del calciatore dell'Atalanta n. 19 Denis German la seguente frase: "Ti ammazzo a te e la tua famiglia".

Sulla scorta di tale referto, il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A con Com. Uff. n. 215 del 27.4.2015, letto il rapporto della Procura Federale, deliberava di sanzionare il calciatore Tonelli Lorenzo della società Empoli F.C. per una giornata effettiva di gara.

Con nota del 27.4.2015 la società Empoli F.C., per il tramite dei propri legali adducendo ad errore di stampa la richiesta di procedura d'urgenza ne inoltrava altra per la procedura ordinaria ex art. 36 bis C.G.S..

Con atto di motivi di reclamo avverso la sanzione del Giudice Sportivo di cui al Com. Uff. n. 215 del 27.4.2015, la società Empoli F.C. rappresentava che il proprio calciatore giammai aveva minacciato l'avversario, né sul terreno di gioco né nel dopo gara sotto il tunnel che porta agli spogliatoi, nel quale il Tonelli era entrato senza che si verificasse alcun episodio rilevante. Inoltre, la società Empoli F.C. rilevava anche che il referto scritto del sig. Pastore parrebbe essere smentito dal medesimo soggetto destinatario della presunta frase, ossia l'atalantino Denis, per il quale come riportato dall'ANSA, la frase sarebbe stata pronunciata dal difensore dell'Empoli "mentre rientravano negli spogliatoi".

La difesa dell'Empoli rilevava inoltre che, per il consolidato orientamento della Corte, si è sempre distinto tra calciatori in campo, sottoposti alla giurisdizione esclusiva degli Ufficiali di gara e per quello che qui rileva alla disciplina dell'automatismo della squalifica in caso di espulsione inflitta dall'arbitro, e le altre situazioni che, come quella oggetto del procedimento de quo, non rientrerebbero nella giurisdizione degli organi di disciplina.

Nel merito inoltre la soc. Empoli FC ricorda come il proprio calciatore neghi con forza di aver mai pronunciato la frase incriminata e che gli avvenimenti indurrebbero a ritenere che ciò sia in associazione al tentativo dell'aggressore Denis di veder mitigate le conseguenze del suo ingiustificabile comportamento.

Comunque la locuzione verbalizzata, ad avviso della soc. Empoli, non appare di tale gravità da giustificare la sanzione irrogata, non potendo essere qualificata come “gravemente intimidatoria”.

Pertanto la società Empoli F.C. contesta sia l'evento storico, sia la valutazione dello stesso effettuata dal Giudice Sportivo, osservando che (alla frase) non può essere attribuita nessuna valenza particolare, essendo la stessa espressione del suo punto di vista, liberamente censurabile, non potendosi interpretarla come “gravemente intimidatoria”, considerando inoltre che della stessa non vi è traccia negli atti ufficiali.

Conseguentemente ritiene la squalifica disposta di per sé manifestamente eccessiva rispetto alla reale valenza intimidatoria (minima) della frase, considerata inoltre la credibilità dell'asserita intimidazione che mai sarebbe stata suscettibile di attuazione e del fatto che il Denis non si è certo fatto intimidire dalla stessa.

Pertanto la società Empoli F.C., richiede in via istruttoria chiarimenti al Collaboratore della Procura Federale sig. Antonio Pastore sull'episodio sanzionato ed oggetto del reclamo, in via principale l'annullamento della squalifica inflitta dal Giudice Sportivo e subordinatamente ancora la commutazione della squalifica in ammenda, proporzionata alla gravità.

All'udienza del 29.4.2015 la Corte, dopo la discussione della difesa delle parti e l'intervento anche del calciatore Tonelli, disponeva ulteriori accertamenti a carico della Procura, sospendendo nelle more l'esecuzione della sanzione inflitta (ordinanza di cui al Com. Uff. n. 100/CS del 29.4.2015).

La Procura Federale disponeva, conseguentemente, ulteriori accertamenti, raccogliendo le dichiarazioni del calciatore atalantino German Denis e del direttore operativo della società bergamasca Roberto Spagnolo, nonché, con altro collaboratore, quelle del capitano dell'Empoli Massimo Maccarone.

Le suddette audizioni non hanno consentito di individuare altre persone in grado di riferire di aver sentito la frase incriminata, ma convergono sul fatto che molto prima dell'aggressione di Denis a Tonelli l'attaccante bergamasco era già infuriato sostenendo di aver ricevuto delle offese alla sua famiglia da Tonelli, perlomeno questo era quello che Denis andava dicendo una volta rientrato negli spogliatoi dopo l'intervista con Sky di fine partita.

Il team ispettivo composto dagli avvocati Stefano Rossi e dall'avvocato Marco Bellocari, coordinati dal Procuratore Federale aggiunto dott. Carlo Loli Piccolomini, ha ritenuto utile, in particolare, concentrarsi su due aspetti principali, ovvero focalizzare in maniera dettagliata l'accaduto e cercare ulteriori risconti, con la duplice finalità di verificare se altre persone, oltre al collaboratore, avessero potuto udire la frase e raccogliere elementi indiziari a supporto dell'esistenza di una provocazione a monte della ingiustificabile condotta del Denis.

Il primo aspetto è stato chiarito con una richiesta di supplemento relazione al collaboratore Antonio Pastore che nell'allegato alle sezioni (pag. 9 del rapporto partita) aveva scritto della frase incriminata pronunciata da Tonelli verso Denis “ti ammazzo a te e alla tua famiglia”, pronunciata al termine della gara.

Nel supplemento di relazione del 14.5.2015 il collaboratore Pastore spiega che “termine della gara” è da intendersi nel momento immediatamente successivo al triplice fischio finale allorquando lo stesso, che era accanto alla panchina della squadra di casa entra “all'istante” e “con passo spedito” sul terreno di gioco dirigendosi verso il centrocampo. A circa dieci metri dal centro ma ad un metro dai contendenti udiva inequivocabilmente Denis dire a Tonelli “cosa vuoi?” e per due volte quest'ultimo rispondeva “ti ammazzo a te e alla tua famiglia” con tono di voce perentorio e poco amichevole.

Il collaboratore Pastore precisa, inoltre, che “nel frangente non erano presenti nelle vicinanze alcun calciatore e/o dirigente delle due squadre”, ed infine riferiva che Denis al rientro negli spogliatoi aveva incrociato il capitano dell'Empoli Maccarone al quale riferiva che Tonelli doveva lasciar stare la sua famiglia; sicché si evidenzia l'infondatezza della tesi secondo cui le offese del Tonelli siano un argomento creato ad hoc nel tentativo di Denis di evitare le gravi conseguenze della sua aggressione, tesi che a sua volta presuppone che il collaboratore della Procura Federale abbia attestato falsamente di averle sentite. Tale tesi non risulta aver fondamento alcuno, oltre che altamente lesiva dell'immagine del collaboratore e dell'Ufficio della Procura Federale. Al contrario le risultanze in atti, anche in relazione al supplemento di istruttoria eseguito,

evidenziano che risulta sufficientemente provata e non contraddetta la condotta oggetto della sanzione.

Per questi motivi la C.S.A., I Sezione, respinge il ricorso come sopra proposto dalla società Empoli F.C. di Empoli (Firenze).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

2. RICORSO TORINO F.C. AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI €10.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA TORINO/JUVENTUS DEL 26.4.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 215 del 27.4.2015)

Con reclamo ritualmente proposto la Società Torino F.C. ha impugnato la decisione (Com. Uff. n. 215 del 27.4.2015) con la quale il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A, seguito gara Torino/Juventus del 26.4.2015, ha inflitto la sanzione della ammenda di € 10.000,00 *“per avere omesso di intervenire, nonostante i reiterati solleciti arbitrali, affinché i raccattapalle sistematicamente ed intenzionalmente non ritardassero la ripresa del giuoco”*.

Con i motivi scritti la reclamante contestava che l'arbitro avesse fatto reiterati solleciti richiamati dal Giudice Sportivo, rilevando, comunque, che l'Arbitro avrebbe avuto la possibilità discrezionale di recuperare il tempo perduto.

Ha, quindi, concluso chiedendo l'annullamento della sanzione irrogata o, in subordine, la riduzione della stessa.

Alla seduta del 26.6.2015, tenutasi davanti alla Corte Sportiva d'Appello Nazionale – I^a Sezione Giudicante, è comparso il rappresentante della reclamante il quale ha illustrato i motivi scritti concludendo in conformità.

Osserva preliminarmente questa Corte che le doglianze della reclamante, nel merito, non colgono nel segno atteso che il comportamento antisportivo ed ostruzionistico dei raccattapalle (il direttore di gara ha refertato il “ritardo sistematico” delle riprese di giuoco dovuto a tale biasimevole e strumentale comportamento), e di cui necessariamente è chiamata a rispondere la società istante, è stato segnalato, come si evince chiaramente dal referto arbitrale, alla panchina della reclamante tramite il 4^o Ufficiale, protraendosi, a decorrere dal 11^o minuto del 2^o tempo, momento in cui il Torino si era portato in vantaggio con il 2-1, sino alla fine della partita.

Ciò nondimeno, circa l'entità della sanzione della ammenda osserva questa Corte che la stessa, in mancanza di ulteriori segnalazioni negative, può essere ridotta per congruità, rideterminandola come da dispositivo.

Per questi motivi la C.S.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società Torino F.C. di Torino, ridice la sanzione inflitta all'ammenda di €5.000,00.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

3. RICORSO CALCIATORE KAMIL GLIK AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 3.000,00 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA GENOA/TORINO DELL'11.5.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 233 del 12.5.2015)

Con reclamo ritualmente proposto il calciatore Kamil Glik, capitano della Società Torino F.C., ha impugnato la decisione (Com. Uff. n. 233 del 12.5.2015) con la quale il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A, seguito gara Empoli/Torino dell'11.5.2015, gli ha inflitto la sanzione dell'ammenda di € 3.000,00 *“per avere al termine della gara, uscendo dal recinto di gioco, indirizzato al pubblico un gesto insultante”*, infrazione rilevata dal Collaboratore della Procura Federale.

Con i motivi scritti il reclamante ha eccepito che il gesto sanzionato, ove realmente accaduto, non era stato refertato dagli Ufficiali di gara, bensì segnalato dalla Procura Federale della quale iniziativa contestava la legittimità, non essendo prevista dall'art. 35, comma 1.1 C.G.S..

Nel merito si doleva dell'eccessività della sanzione inflitta in prime cure e concludeva chiedendo l'annullamento della sanzione dell'ammenda ovvero la riduzione della stessa nella misura

di giustizia.

Alla seduta del 26.6.2015, tenutasi davanti alla Corte Sportiva d'Appello Nazionale – I^a Sezione Giudicante, è comparso il rappresentante della società, il quale ha illustrato i motivi scritti concludendo in conformità.

Il reclamo è privo di fondamento e deve essere rigettato.

Osserva, all'uopo, questa Corte che il gesto è stato correttamente segnalato dalla Procura Federale e legittimamente il Giudice Sportivo competente lo ha sanzionato utilizzando (v. art. 35, comma 1.1, C.G.S.) ai fini di prova l'atto della Procura Federale

Quanto all'entità della sanzione inflitta, non coglie nel segno il rilievo del reclamante atteso anche che il medesimo ricopriva il ruolo di capitano della squadra, tenuto dunque ancor più a dare il buono esempio ai suoi colleghi.

Per questi motivi la C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dal calciatore Kamil Glik. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

II° COLLEGIO

Dott. Gerardo Mastrandrea – Presidente; Avv. Lorenzo Attolico, Avv. Patrizio Leozappa, - Componenti; Dott. Carlo Bravi - Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri - Segretario.

4. RICORSO F.C. INTERNAZIONALE MILANO AVVERSO LA SANZIONE DELL'OBBLIGO DI DISPUTARE UNA GARA CON IL SETTORE DENOMINATO "SECONDO ANELLO VERDE" PRIVO DI SPETTATORI INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA INTERNAZIONALE/JUVENTUS DEL 16.5.2015, SANZIONE SOSPESA EX ART. 16 COMMA 2 BIS E 3 C.G.S. (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 243 del 19.5.2015)

Con reclamo in data 29.5.2015, la F.C. Internazionale Milano S.p.A. ha impugnato la decisione resa dal Giudice Sportivo Nazionale della L.N.P. di Serie A e pubblicata con il Com. Uff. n. 243 in data 19.5.2015, con la quale la società reclamante, in relazione ad un coro discriminatorio per motivi razziali, è stata sanzionata con l'obbligo di disputare una gara casalinga con il settore denominato "Secondo anello della Curva Nord" privo di spettatori, con beneficio della sospensione della sanzione per un periodo di anni uno, soggetto a revoca in caso di commissione di analoga violazione in tale periodo di tempo.

A sostegno del gravame, con il quale è stata chiesta in via principale la revoca ed in subordine la riduzione della sanzione comminata, la Internazionale adduce che nella Relazione della Procura Federale di segnalazione di eventuali comportamenti rilevanti ex artt. 11, commi 1 e 3 e 12, comma 3 C.G.S.: il numero approssimativo degli occupanti del settore di provenienza del coro discriminatorio sarebbe stato erroneamente indicato in 9.000 unità, laddove la capienza effettiva di detto settore ammonterebbe in realtà a poco meno di 7.500 posti; sarebbe conseguentemente inattendibile la stima del 70% di spettatori presenti nell'anello indicata quale percentuale dei sostenitori che avrebbe intonato il coro; non sarebbe stato indicato, come invece richiesto dal modulo prestampato utilizzato dai collaboratori della Procura Federale, il numero almeno approssimativo dei sostenitori che avrebbero intonato il coro.

Conclude, quindi, la F.C. Internazionale ravvisando un'imprecisione complessiva delle indicazioni fornite in punto di estensione del coro discriminatorio e la sussistenza di obiettive ragioni di dubbio sul raggiungimento da parte dello stesso di quella soglia di dimensione e percettibilità che l'art. 11 C.G.S. richiede ai fini della sua sanzionabilità. A tale ultimo specifico riguardo, la reclamante rileva che, come attestato dalla Relazione della Procura Federale, tutti i collaboratori di quest'ultima risultano posizionati in prossimità della "curva nord" o delle panchine delle squadre e, quindi, nelle vicinanze del settore dello stadio dal quale si è diffuso il coro, mentre nessuno di essi è collocato in altre parti dell'impianto sportivo, come sarebbe stato necessario per poter fondatamente sostenere la percezione del coro stesso nelle restanti parti dello stadio.

Il reclamo è fondato e va accolto proprio con riferimento al rilievo da ultimo esposto, in ordine alla collocazione di tutti i collaboratori della Procura Federale in parti dello stadio – curva nord e panchine – effettivamente prossime al settore di provenienza del coro discriminatorio.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte (a partire da Corte di Giustizia Federale SS.UU. – Ricorso Frosinone Calcio – Com. Uff. n. 179 del 20.1.2014 relativo al testo della decisione di cui al Com. Uff. n. 124/CGF del 28.11.2013), ai fini della sanzionabilità delle società ex art. 11 C.G.S., si richiede infatti che il comportamento censurabile, fermo il concorrente profilo del suo dimensionamento, sia stato posto in essere con modalità di percezione reale del fenomeno tali da configurare come discriminatorio il comportamento stesso. Per dirla con le parole della decisione richiamata: *“Anche per quanto riguarda la percezione è evidente che il legislatore federale, con l’emendamento dell’ottobre 2013, abbia voluto fare riferimento alle conseguenze dei comportamenti discriminatori e non solo al mero fatto che l’atteggiamento in parola (striscioni, o cori) sia stato letto o ascoltato da qualcuno. E’ evidente che ci si deve trovare in presenza di fattispecie che abbiano avuto una effettiva incidenza, di segno negativo, sulle funzioni dell’evento sportivo e quindi dello <<spettacolo>> [...]”*.

Nel caso di specie, a motivo della collocazione di tutti i collaboratori della procura federale nei pressi del settore di provenienza del coro o delle panchine, non vi sono elementi per poter affermare che il coro in questione fosse effettivamente udibile anche nel resto dello stadio ed avesse dunque le caratteristiche di dimensione e percezione del fenomeno richieste ai fini della sua sanzionabilità ex art. 11 C.G.S..

Per questi motivi la C.S.A., in accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società F.C Internazionale Milano S.p.A. di Milano, annulla la sanzione inflitta.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Gerardo Mastrandrea

Publicato in Roma il 6 novembre 2015

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio